

Oggetto: ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUGLI IMMOBILI I.C.I. ALLE OSSERVAZIONI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
- il Segretario comunale ha espresso il proprio parere in merito alla conformità ai sensi dell'art.97 del T.U. n. 267/2000;
 - il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
 - il responsabile del servizio ragioneria per quanto concerne la responsabilità contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000, hanno espresso parere favorevole;

SENTITA la Relazione del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 15 del 18.04.2007 – dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si approvava il nuovo testo del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta sugli Immobili (I.C.I.);

VISTA la comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale del 27.10.2008 Prot. n. 16172 contenente le osservazioni dell'Ufficio del Federalismo Fiscale circa l'incompatibilità del comma 4 dell'art. 7 “Valore aree edificabili” alla norma regolamentare adottabile ai sensi della lettera g), comma 1, dell'articolo 59, del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 ed al comma 1 del medesimo articolo 7;

RITENUTO opportuno adeguare l'art. 7 secondo quanto richiesto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze provvedendo ad abrogare il comma 4 del citato articolo;

VISTO il D. Lgs. n. 446/1997;

VISTA la Legge 27/07/2000 n. 212 “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Con il seguente risultato della votazione palesemente espressa per alzata di mano e proclamata dal Sig. Presidente:

PRESENTI:	13
VOTANTI:	12
ASTENUTI:	1 (BOLLA Tiziana)
VOTI FAVOREVOLI:	13
VOTI CONTRARI:	==

DELIBERA

1. DI ABROGARE il comma 4 dell'art. 7 “Valore Aree Fabbricabili” del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili I.C.I., approvato con deliberazione consiliare n. 15 in data 18.04.2007;
2. DI DARE ATTO che l'art. 7 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili ICI avrà pertanto la seguente formulazione:

Art. 7
VALORE AREE EDIFICABILI
(art.59, comma 1, lettera g))

1. *Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore nei casi in cui l'Imposta dovuta per le predette aree risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dalla giunta comunale per zone omogenee. In assenza di modifiche i valori si intendono confermati per l'anno successivo.*
2. *I valori di cui al comma 1 potranno essere modificati periodicamente con deliberazione della giunta comunale, avente effetto dal 1° Gennaio dell'anno di imposta successivo, salvo che la stessa venga adottata successivamente al 1° Gennaio, ma entro la data fissata da norme statali per l'applicazione del bilancio di previsione; in tal caso i valori hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.*
3. *Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree edificabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso sull'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.*

3. DI INVIARE copia della presente al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale.

RR/ra/BA/cl